



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Ai Sigg.ri Dirigenti C.G.M.
Ai Sigg.ri Dirigenti U.I.E.P.E
LORO SEDI

e p.c.

Agli On.li Sottosegretari
Al Sig. Capo di Gabinetto
Alla Segreteria dell'On. Ministro
Al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute
o private della libertà personale
Ai Sig.ri Capi Dipartimento
Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS. DL 08/03/2020, N. 11 e DPCM
08/03/2020

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

- consapevole delle difficoltà legate all'emergenza in corso e al susseguirsi di normative che richiedono un continuo sforzo interpretativo e applicativo;
 - dato atto del prezioso contributo offerto da tutti i dipendenti e dell'impegno profuso per superare le oggettive difficoltà, sinora affrontate con encomiabile equilibrio e professionalità;
 - ritenuta la necessità di fornire utili indicazioni operative in ordine alle disposizioni di cui al DL 11/2020 e al DPCM 8 marzo 2020;
- emana le seguenti direttive urgenti.

L'**art. 1 comma 1 lettera a)** del richiamato DPCM prevede che nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, **sia evitato ogni spostamento delle persone fisiche** in entrata e in uscita dai territori di cui al predetto articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Non viene disposta quindi la chiusura degli uffici pubblici in dette zone. La norma annovera, peraltro, tra le eccezioni previste le “comprovate esigenze lavorative”.

In merito, si ritiene opportuno impartire le seguenti indicazioni:

- 1) dovrà essere assicurato presso ogni ufficio una presenza qualificata in ogni area atta a garantire la funzionalità dell'ufficio nel suo complesso;
- 2) per quanto riguarda le strutture residenziali (IPM, CPA e Comunità ministeriali), dovrà altresì essere assicurata, pur ridotta, la continuità dell'attività trattamentale, sia con la presenza di personale dell'Amministrazione che di terzi, fermo restando che in ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni relative alla distanza di sicurezza di 1 metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 08/03/2020, privilegiando le attività individuali, in microgruppi e all'aria aperta ed evitando assembramenti. L'eventuale sospensione di una o più attività trattamentali è rimessa al prudente apprezzamento delle Direzioni in accordo con il medico competente e le autorità sanitarie locali;
- 3) tutti i servizi fuori sede sono sospesi, salvo i casi di necessità e di urgenza definiti di intesa con l'Autorità Giudiziaria competente;
- 4) l'accesso del pubblico o di terzi alle sedi dell'Amministrazione dovrà essere limitato ai casi di necessità, provvedendo a rinviare ogni attività procrastinabile. Laddove l'accesso sia necessario, dovrà essere contingentato, evitando in ogni caso gli assembramenti e rispettando le indicazioni relative alla distanza di sicurezza di 1 metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 08/03/2020;
- 5) le richieste di trasferimenti dei detenuti in entrata o in uscita dagli II.PP.MM. di Torino, Milano, Treviso, Bologna, Pontremoli e Firenze dovranno essere limitati ai casi di necessità ed urgenza, ivi inclusa l'ipotesi di sovraffollamento (come già disposto con nota prot. n. 11215.U del 22/02/2020);
- 6) per assicurare le esigenze di cui ai punti 1) e 2), al fine di consentire gli spostamenti del personale dipendente di cui è prevista la presenza in ufficio per comprovate esigenze lavorative, la Direzione dovrà rilasciare al personale interessato apposita attestazione, secondo il modello che si allega. L'Amministrazione centrale ha provveduto ad informare al riguardo le competenti Autorità prefettizie.

Fermo restando quanto sopra, al fine di garantire la massima riduzione possibile degli spostamenti di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del citato DPCM, con riferimento al personale, si dispone quanto segue:

- 7) si dovrà concordare con il personale appartenente al Comparto funzioni centrali la possibilità di fruire di congedo ordinario-ferie, con priorità per quelle riferite all'anno 2019, di riposi compensativi e/o di altri istituti contrattuali e normativi;
- 8) dovrà essere favorito il ricorso all'istituto dello *smart working* nella misura più ampia possibile, assicurando comunque la funzionalità degli Uffici e servizi e secondo le modalità di cui alla Direttiva del 5 marzo u.s.
- 9) anche nei confronti delle risorse che intrattengono con l'Amministrazione rapporti libero-professionali ai sensi dell'art. 80 dell'OP si dovrà favorire una organizzazione del lavoro più rispondente alle finalità del DPCM in parola.

Le disposizioni sub 7), 8) e 9) si applicano all'intero territorio nazionale.

L'**art. 1 comma 1 lettera q)** del richiamato DPCM prevede che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di **riunioni, modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM testé richiamato, ed evitando assembramenti.

Analogamente l'art. 2 comma 1 lettera a) del medesimo DPCM, con efficacia su tutto il territorio nazionale, prevede la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

In merito, si ritiene opportuno impartire le seguenti indicazioni valide per l'intero territorio nazionale:

- 10) ogni tipo di riunione e incontro di lavoro, laddove possibile, dovrà essere svolta con modalità di collegamento da remoto;
- 11) in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 08/03/2020 ed evitando assembramenti;
- 12) per quanto riguarda i contatti con l'utenza e più in generale con l'esterno, dovranno essere privilegiati, ogniqualvolta possibile, i sistemi di comunicazione telefonica, di videoconferenza e via e-mail, comunque sostitutivi del contatto faccia a faccia nello stesso ambiente chiuso.

L'art. 1 comma 2 lettera u) secondo periodo del richiamato DPCM prevede, per quanto riguarda gli istituti penali per i minorenni, che i casi sintomatici dei nuovi ingressi siano posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. In merito, si ritiene opportuno impartire le seguenti indicazioni valide per l'intero territorio nazionale:

- 13) per ogni IPM, dovrà essere individuato, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria competente, uno spazio ove collocare i nuovi ingressi;
- 14) dovrà essere concordato con l'Autorità sanitaria competente un rigoroso protocollo operativo di ingresso, che preveda che la visita di primo ingresso sia comunque realizzata nel più breve tempo possibile;
- 15) le direzioni dei CPA e delle Comunità ministeriali avvieranno analoghe interlocuzioni con l'Autorità sanitaria.

L'art. 2 comma 7 del DL 11/20 prevede che, a decorrere dal 09/03/2020, sino alla data del 31 maggio 2020, la **partecipazione alle udienze** relative a taluni procedimenti, tra i quali rientrano i processi a carico di imputati minorenni, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. In merito, si informa che sono in corso interlocuzioni con la DGSIA per assicurare una sollecita installazione dei sistemi che consentano le videoconferenze o comunque l'avvio di sistemi alternativi che consentano di soddisfare quanto indicato dal comma 7 sopra richiamato. Al contempo si è proceduto a richiedere al DAP la disponibilità ad usufruire, ove presenti, dei sistemi per la videoconferenza installati presso gli istituti penitenziari per adulti. Non appena perverranno riscontri dai competenti Dipartimenti, verranno impartite le consequenziali disposizioni. Nelle more:

- 16) si richiamano integralmente le disposizioni già diramate con nota prot. n. 11787.U del 25/02/2020 lettera n), raccomandando, in particolare, di ricordarsi con gli Uffici giudiziari competenti circa le modalità per assicurare la partecipazione all'udienza dei detenuti in carico.

L'**art. 2 comma 8 del DL 11/20** prevede che negli istituti penali per minorenni ubicati su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 09/03/2020, sino alla data del 22 marzo 2020, i **colloqui** con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati e gli imputati a norma dell'art. 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti **a distanza**, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018.

In merito, si informa che sono in corso interlocuzioni con la DGSIA per assicurare una sollecita installazione del sistema *skype for business* o altro sistema in grado di agevolare i colloqui a distanza. Nelle more, si dispone quanto segue:

- 17) dovrà essere data immediata attuazione alla disposizione che prevede l'autorizzazione di corrispondenza telefonica oltre ai limiti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018;
- 18) negli istituti interessati dovranno essere predisposte postazioni idonee per la realizzazione dei colloqui a distanza da ubicarsi in appositi locali individuati per lo scopo; in mancanza di adeguate attrezzature, le direzioni degli Istituti sono autorizzate ad acquistare, con procedura di urgenza, eventuali dispositivi necessari ad assicurare la realizzazione dei suddetti colloqui a distanza, ivi inclusi dispositivi mobili, con relativo traffico internet, in numero proporzionato al fabbisogno dell'utenza interessata;
- 19) dall'attuazione di quanto disposto dalla predetta normativa non devono discendere oneri a carico dei detenuti.

Si evidenzia come nella contingente situazione emergenziale lo strumento del "colloquio a distanza" deve essere utilizzato per garantire tale diritto soggettivo con modalità differenti da quelle tipiche fino ad oggi in esecuzione. Si chiarisce che questo tipo di videoconversazione deve giuridicamente essere inquadrato nella fattispecie dei colloqui e ad essi deve essere equiparato, ad eccezione delle modalità di svolgimento, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 19 del D.Lgs 26.10.2018 n. 121, 18 della Legge 354/75 e 37 del D.P.R. 230/00.

L'**art. 2 comma 9 del DL 11/20** prevede che, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del DL ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. In merito:

- 20) si raccomanda di continuare ad assicurare una costante interlocuzione con la Magistratura di sorveglianza, segnalando l'insorgenza di eventuali situazioni che abbiano rilevanza ai fini dell'esercizio del potere di sospensione previsto nella norma citata.

Restano ferme, per quanto non diversamente disposto, le indicazioni di cui alla nota 11787 del 25/02/2020.

Si raccomanda nuovamente di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle indicazioni, rispettivamente diffuse dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, continuamente aggiornate e disponibili sui seguenti indirizzi web:

- a) www.salute.gov.it;
- b) <https://www.who.int/>.

Come già disposto, ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria di Sicurezza tramite il numero telefonico 06-68188423 con le modalità già in atto per gli “eventi critici”. Tale canale di comunicazione non è deputato a rilasciare chiarimenti o informazioni, ma solo a registrare gli eventi e le circostanze rappresentate.

Si raccomanda di attenersi alla definizione di “caso sospetto” e di “contatto stretto” definita dalle linee guida del Ministero della Salute.

Le SS.LL. assicureranno massima diffusione alla presente e conformeranno le proprie disposizioni alle presenti indicazioni, provvedendo ad informare, per quanto di competenza le AA.GG di riferimento.

*Per il Capo Dipartimento
Il Vice Capo Dipartimento*

f.to Claudio G. Scorza